

Raffaele Santoro

Archivi notarili

Il ruolo del notaio nell'Alto Medioevo è troppo noto perché meriti su di esso dilungarsi in questa sede. I documenti redatti dai notai, ma sempre validati da testimoni, o dal giudice, seguivano il bene e il loro proprietario, non c'era obbligo per il notaio di conservarli, anche se spesso restavano presso lo studio notarile per la non volontà dei contraenti di affrontare le spese relative all'attività del notaio¹.

Ad ogni modo sono gli archivi delle istituzioni ecclesiastiche che conservano tali documenti, rivelandosi le uniche in grado di compiere le operazioni lunghe e costose di conservazione, godendo nel contempo della forza di far valere in giudizio gli atti, talora falsificati o creati ex novo.

Le *chartae* altomedioevali, seppur diversamente caratterizzate in zone contraddistinte da particolari sviluppi politici e storici, non persero mai la loro fondamentale funzione di essere il risultato di accordi fra privati, validati da altri privati, per i quali necessitava un intervento del potere pubblico, a livello giudiziario. La forza dell'assenso giudiziario permane per tempi molto più lunghi nel Regno meridionale.

¹ Per la bibliografia sul notariato si rimanda al volume di R.G. Witt, *L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel medioevo e l'origine del Rinascimento (800-1300)*, Roma Viella 2017. Per Venezia si veda il bel volume *Il notariato veneziano tra X e XV secolo*, Atti del convegno di studi storici a cura di G. Tamba, Consiglio notarile di Venezia, Venezia, 2010.

Il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum* basso medioevale fu lungo e complesso, e comportò la redazione di strumenti archivistici in passato sconosciuti.

Occorre premettere che probabilmente decisivo fu a tale riguardo il ruolo che il notaio assunse a partire dall'epoca longobarda non soltanto in qualità di *scriptor* di testi documentari a servizio di privati, ma anche per istituzioni pubbliche, sebbene sia complesso determinare allo stato delle ricerche tali rapporti e se esistessero sul territorio diverse figure di *scriptores*, come appare dalle fonti, senza una precisa caratterizzazione della funzione notarile.

Un mutamento sostanziale si apprezza nel Regno d'Italia carolingio, quando Carlo Magno, sulla base di quanto già avveniva in Gallia, ordinò di dotare ogni contea di un proprio notariato e di permettere l'esercizio della professione solo all'interno della stessa contea, come decretò Lotario, potendo spostarsi altrove solo con l'autorizzazione del conte della località in cui si intendeva lavorare.

Oltre ai conti anche vescovi e abati furono obbligati da Carlo Magno a possedere propri notai ufficiali.

È probabile che tali figure esercitassero la loro professione non solo a vantaggio degli enti presso cui erano incardinati, ma anche per semplici privati, e del resto buona parte dei documenti imperiali o vescovili non avevano bisogno di una validazione notarile bensì venivano stilati dagli stessi notai sotto la forma di diploma, validati dalla stessa autorità ecclesiastica che li aveva emanati, o di *epistulae* o *breves*.

In ultima analisi, almeno al di qua delle Alpi, il notaio era diventato gradatamente un attore pubblico di cui non si poteva fare a meno per una scrittura e validazione dei documenti che seguissero le classiche formule notarili, già in uso nell'antichità, oppure forme pubbliche elaborate nel tempo.

Il fenomeno non venne meno in età ottoniana e l'intervento di notai laici si accrebbe, relegando i notai chierici in ambiti più ristretti. Il conte o i vescovi ritennero più utile rivolgersi a gruppi notarili ormai in grado costituire una corporazione piuttosto che formare al proprio interno chierici tecnici che potevano scontrarsi con tecnici laici portati avanti da altri signori. Non vi era quindi presso il potere ecclesiastico-politico uffici scrittori ma il notariato sul territorio svolgeva questa professione in modo organizzato. Già nel XII secolo nell'ufficio scrittorio dell'arcivescovado di Milano non troviamo traccia di notai chierici e questo accade in tutta l'area settentrionale facente capo al Regno d'Italia. Il clero italiano, lungi dal detenere il monopolio della scrittura, diventava una presenza residuale in un mondo di professionisti laici in grado di maneggiare le tecniche di formazione del documento e di conoscere il diritto romano. Venezia è l'unica eccezione. In essa i notai sono tutti chierici, fino al XVI secolo, con l'esclusione dei laici dalla profes-

sione. Questa particolare, singolare circostanza non deve però ingannare in merito al ruolo del notariato nello Stato lagunare.

Il potere politico dogale conservava tutte le sue attribuzioni in materia di redazione e conservazione dei documenti notarili. Non aveva però interesse, proprio per la forza del suo potere politico, a delegare ad una corporazione di laici una funzione così delicata e riteneva utile delegare alle strutture della Chiesa l'attività formale del notariato, riservandosene il controllo politico. Non si tratta quindi a Venezia di una deviazione dalla strada intrapresa di riconoscimento della corporazione notarile laica come garante della certezza del diritto, ma di una sua diversa interpretazione, che fa dei notai preti dei laici in pectore, sempre sottoposti al potere politico.

In ultima analisi nel XII secolo si afferma nel Regno d'Italia prepotentemente la figura del notaio, che trae nuova linfa dalla riscoperta del diritto romano e dalla esegesi dei suoi testi.

Oltralpe la cultura documentaria rimase saldamente in mano ad ecclesiastici e conobbe un'eclissi a partire dalle invasioni di popoli del nord già nel X secolo. Lo smembramento dell'Impero nel corso dello stesso secolo dette il suo contributo a tale fenomeno, ma esso non fu contrastato dalla presenza di un ceto notarile professionale ormai già affermato, come in Italia².

La redazione dell'atto notarile conosce molteplici passaggi e forme documentarie.

In primo luogo la richiesta di redazione di un atto da parte di un privato rivolta ad un notaio, a Venezia chiamata cedola, che poteva essere redatta dallo stesso richiedente, in schede o fogli sciolti, e poi riunita presso un notaio in scarta fogli o in volumetti artigianali.

In altre località con analoghe funzioni, abbiamo le note dorsali al documento, che riprendono la richiesta e possono essere molto ampie, tanto da presentare un documento quasi completo, una volta sciolte le abbreviature, come nel caso toscano, ma normalmente sono molto stringate, scheletriche, spesso prive di data. Esse consistevano in brevissime note che dovevano essere utilizzate al momento, integrate con elementi che il rogatario o riteneva a memoria o desumeva da altre carte a lui esibite dai contraenti.

L'autore delle note dorsali può essere lo stesso *auctor* o il *dictator*.

Il successivo passaggio è quello dei cosiddetti *dicta*, su cui si sono molto diffusi gli studi di Alessandro Pratesi.

I *dicta* sono il prodotto di una fase ben più evoluta delle note dorsali, anche di quelle toscane, e si pongono come il primo stadio documentario dell'intervento

2 R.G. Witt, *L'eccezione italiana*, cit., p. 91.

autonomo del notaio nella redazione degli strumenti documentari, che porteranno al volume notarile. Appaiono un'elaborazione intermedia fra la scheda dell'*auctor* e la redazione definitiva del documento da parte del notaio, ma la prima che abbia un valore giuridico e sia di mano stessa del notaio.

Come descrive Pratesi³, quando un contraente richiedeva la documentazione di un negozio già validamente stipulato si rivolgeva al notaio e poteva ottenere o il documento *in mundum* tratto dai *dicta* oppure gli stessi *dicta* in copia cui uno scriniario dava forma autentica. Trattasi quindi di minute create dal notaio, o dallo scriniario in area romana, con maggiore valore probatorio rispetto alle note dorsali, dal momento che potevano essere validate e presentate in giudizio semplicemente se esemplari in forma autentica.

Tale possibilità porta a un'altra importante conclusione: i *dicta* venivano conservati presso i notai a rappresentano il primo stadio del complesso documentario creato dai notai a garanzia della loro funzione di ufficiali dotati di *fides* pubblica. Ogni notaio conservava i *dicta* raccolti presso di sé, non nella forma di registro, che non farà mai parte della linea di produzione documentaria notarile, ma attraverso la legatura delle schede sciolte.

La conservazione dei documenti notarili presso lo stesso notaio, che diviene in qualche misura un archivista, è novità di grandissima rilevanza per la fede pubblica del documento.

Alla fine di tutto il processo saranno le particolari forme del documento a renderlo degno di fede, la presenza di testimoni è dichiarata dal notaio, e la sottoscrizione decisiva è quella del notaio stesso. Inoltre il documento è conservato presso il notaio, ed è risultato di una catena ininterrotta di produzione e conservazione a garanzia della non falsificabilità del documento. Come nel mondo antico erano gli *acta* imperiali, senatoriali o municipali a svolgere la funzione di fornire la fede pubblica al documento, nel periodo bassomedioevale e moderno è l'archivio notarile ad esserne incaricato, salvo il versamento degli archivi stessi, alla morte del notaio, in luoghi pubblici: la Cancelleria inferiore a Venezia, gli Archivi Centrali medicei a Firenze, gli Archivi notarili comunali a Roma. Occorre dire che in altre formazioni statuali i protocolli dei notai passavano direttamente agli eredi, che erano titolati a trarre le copie attraverso il pagamento di diritti.

I *dicta* quindi sono i primi volumi notarili esistenti, cui si affiancano ben presto i volumi delle imbreviature, che raccolgono gli atti dei *dicta* in modo più esteso,

³ A. Pratesi, *I dicta e il documento privato romano*, in: Bollettino dell'Archivio Paleografico italiano, N. Ser. I, 1955, pp. 93-109.

quasi completo, ma non assimilabili ai documenti *in mundum*, tratti da tali volumi solo su richiesta dei contraenti o di uno dei due.

Nel secolo tredicesimo, altrove ai primi del quattordicesimo, i *dicta* scompaiono e le redazioni del documento notarile diventano semplicemente due, le imbreviature e il documento *in mundum*.

Il notaio redigeva l'atto e lo inseriva in un fascicolo legato ad altri con diverse tipologie di legature, spesso utilizzando come foglio di guardia del volume carte ornate strappate da antichi corali, antifonari, gradualia.

Nascono i quaterni, o quinterni, volumi caratterizzati dalla presenza di quattro o cinque fascicoli costituenti singolarmente un'unità e poi legati o incollati al volume tramite i fogli di guardia. Non possiamo parlare di registri per questo tipo di prodotti. I registri fanno parte di un'altra linea di produzione della documentazione archivistica, caratterizzata dalla predisposizione di uno strumento unitario, il registro appunto, originariamente cartulato, sul quale successivamente vengono scritti singoli documenti. Si vedano i registri della Cancelleria pontificia o delle deliberazioni degli organi costituzionali dello Stato veneziano.

Sempre a Venezia in effetti, almeno per i testamenti, a partire dalla fine del Cinquecento la Cancelleria impone ai notai l'adozione di un vero e proprio registro, a garanzia della non interpolabilità dei documenti stessi.

Dove venivano assemblati i quaterni e i quinterni per creare i volumi notarili? Con ogni probabilità presso lo stesso notaio, che aveva un'officina allo scopo e dei lavoranti. In alcuni casi è probabile che presso Chiese capitolari, monasteri o vescovadi fossero compiute tali operazioni, e un indizio al riguardo potrebbe essere dato dalla larga presenza di frammenti di codici di origine ecclesiastica nei fogli di guardia dei volumi, nelle loro coperte, nelle legature.

In effetti da vari studi effettuati sui frammenti di codici liturgici utilizzati per le legature è emerso come veniva usato spesso lo stesso codice per volumi di notai diversi, il che fa presupporre un luogo centrale di formazione dei volumi.

Del resto anche successivamente, quando i protocolli notarili dovevano essere versati negli archivi di conservazione, come gli Archivi comunali dello Stato pontificio, si leggono nelle relazioni dei visitatori notarili alla Prefettura degli Archivi lamentazioni circa la presenza di fogli sciolti e la non volontà dei singoli notai di legare, cartulare e rubricare il protocollo prima di consegnarlo, senza presentare semplici fogli volanti.

Queste operazioni venivano svolte suo malgrado dal notaio archivista del comune che riceveva l'archivio alla morte del notaio, e l'intervento naturalmente si avvaleva per ogni protocollo del materiale presso il comune stesso.

Il notaio archivistica da parte sua era incaricato di provvedere a due tipi di repertorio: uno per l'indice degli strumenti notarili, l'altro per le scritture private, o apoche.

In ultima analisi il processo di formazione dei volumi notarili non è affatto concluso all'atto di formazione del documento, ma conosce processi di aggregazione del documento stesso e interventi sugli stessi volumi nei decenni e nei secoli successivi, che fanno del volume notarile un prodotto complesso, specchio di tecniche legatorie e ricostruttive tipiche di un oggetto archeologico.

In primo luogo troviamo le *preces*, preliminari, dette a Venezia cedole, che contengono i dati indispensabili del negozio giuridico, quali "i nomi dei contraenti e dei testi, natura e oggetto del negozio giuridico, prezzo e dati quantitativi, non sempre la data". La cedola, ci dice Maria Francesca Tiepolo, "si accontenta di qualsiasi brandello di carta, e a volte è tracciata sul verso di una lettera, una contabilità o altro". Può trovarsi inclusa tra le pagine dei successivi registri, e talora può essere addirittura più sviluppata della *rogatio*⁴.

Il passo successivo nel percorso di formazione del protocollo notarile è la *rogatio*, i dicta in area romana. Si tratta di una stesura ancora essenziale dell'atto, priva di valore giuridico compiuto, ma talora già suscettibile di essere prodotto in giudizio. L'atto può essere inserito nei registri. Le *preces* e le *rogationes* infatti necessitavano di un ulteriore passaggio nei registri delle imbreviature dello stesso notaio, o di un altro se non disponibile il primo, per potervi estrarre un atto valido giuridicamente, ma il processo non è del tutto conosciuto a livello documentario e, come si diceva, e come accade in altre tradizioni documentarie, nulla ne esclude l'uso diretto.

Questi primi documenti notarili nascono sciolti, legati ad un singolo atto, ma ben presto hanno necessità di essere raccolti in volumi cartacei di piccolo formato, oppure ottenuti piegando in due il foglio in senso verticale (vacchetta o bastardello), il che ne rende comodo il trasporto da parte del notaio. I nomi di tale materiale assemblato possono essere naturalmente molteplici non solo nei diversi Stati italiani ma in tutto il Mediterraneo, per cui bisogna avere chiaro il livello del processo di formazione della documentazione notarile cui tali strumenti si pongono.

Questi primi volumi possono essere semplici scartafogli, o presentare una veste accurata con indici nominativi, ma richiedono un ulteriore passaggio documentario. Nasce quindi il protocollo delle imbreviature, nel quale le *rogationes* vengono trasferite non sciogliendo completamente l'atto, ma facendone un atto giuridicamente valido.

4 M.F. Tiepolo, "Notai veneziani da mar", in: *Il notariato veneziano*, cit., p. 140.

Le imbreviature, che contengono *instrumenta* e non più *chartae*, necessitano solo della sottoscrizione del notaio e non delle sottoscrizioni autografe dei testimoni, sostituite da un elenco dei testimoni incorporato nel testo.

Dalle imbreviature si ricava l'atto completo, *in mundum*, che viene consegnato ai contraenti e da essi conservato.

I protocolli delle imbreviature invece sono conservati dagli stessi notai e passati ai loro eredi, ma già a partire dal secolo XIII in molte città italiane sorsero pratiche di trascrizione, in appositi registri presso i comuni, degli atti. Nei secoli successivi in alcuni Stati italiani si organizzò una conservazione presso appositi archivi pubblici degli atti dei notai cessati, ma non in tutti. A Venezia ciò fu fatto per i testamenti, non per gli *instrumenta*.

Il protocollo delle imbreviature è ordinariamente creato presso lo stesso notaio, assemblando in *quaderni* o *quinterni* i documenti redatti e facendoli servire da un indice che registra i nomi, non i cognomi.

Non di rado la legatura è rinforzata da fogli di codici pergamenei, che hanno permesso di rinvenire talora brani di testi ormai perduti.